

Bruxelles, 20 giugno 2023
(OR. en)

10612/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0175 (NLE)**

**ACP 51
FIN 632
PTOM 8**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare , a titolo di seconda frazione per il 2023

DECISIONE (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa ai contributi finanziari che le parti
del Fondo europeo di sviluppo devono versare , a titolo di seconda frazione per il 2023**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE¹, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,

¹ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323¹, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (2) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2023 una proposta che fissa l'importo della seconda frazione del contributo per il 2023.
- (3) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi stabiliti per i precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.
- (4) A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.

- (5) La decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio¹ fissa l'importo annuo dei contributi che le parti del FES sono tenute a versare per il 2023 a 1 800 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.
- (6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure da essa previste, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio, del 14 novembre 2022, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, l'importo annuo per il 2023, l'importo della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026 (GU L 294 del 15.11.2022, pag. 17).

Articolo 1

L'importo dei contributi che le parti del FES devono versare come seconda frazione per il 2023 è fissato a 750 000 000 EUR, così ripartiti: 650 000 000 EUR per la Commissione e 100 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 2

I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione e alla BEI dalle parti del FES a titolo di seconda frazione per il 2023, conformemente all'allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Seconda frazione dei contributi del FES per il 2023 (EUR) da versare alla Commissione e alla BEI

STATI MEMBRI E REGNO UNITO	Ripartizione 11° FES (%)	Seconda frazione 2023 (EUR)		Totale
		Commissione 11° FES	BEI 11° FES	
BELGIO	3,24927	21 120 255	3 249 270	24 369 525
BULGARIA	0,21853	1 420 445	218 530	1 638 975
CECHIA	0,79745	5 183 425	797 450	5 980 875
DANIMARCA	1,98045	12 872 925	1 980 450	14 853 375
GERMANIA	20,57980	133 768 700	20 579 800	154 348 500
ESTONIA	0,08635	561 275	86 350	647 625
IRLANDA	0,94006	6 110 390	940 060	7 050 450
GRECIA	1,50735	9 797 775	1 507 350	11 305 125
SPAGNA	7,93248	51 561 120	7 932 480	59 493 600
FRANCIA	17,81269	115 782 485	17 812 690	133 595 175
CROAZIA	0,22518	1 463 670	225 180	1 688 850
ITALIA	12,53009	81 445 585	12 530 090	93 975 675
CIPRO	0,11162	725 530	111 620	837 150
LETTONIA	0,11612	754 780	116 120	870 900
LITUANIA	0,18077	1 175 005	180 770	1 355 775
LUSSEMBURGO	0,25509	1 658 085	255 090	1 913 175
UNGHERIA	0,61456	3 994 640	614 560	4 609 200
MALTA	0,03801	247 065	38 010	285 075

STATI MEMBRI E REGNO UNITO	Ripartizione 11° FES (%)	Seconda frazione 2023 (EUR)		Totale
		Commissione 11° FES	BEI 11° FES	
PAESI BASSI	4,77678	31 049 070	4 776 780	35 825 850
AUSTRIA	2,39757	15 584 205	2 397 570	17 981 775
POLONIA	2,00734	13 047 710	2 007 340	15 055 050
PORTOGALLO	1,19679	7 779 135	1 196 790	8 975 925
ROMANIA	0,71815	4 667 975	718 150	5 386 125
SLOVENIA	0,22452	1 459 380	224 520	1 683 900
SLOVACCHIA	0,37616	2 445 040	376 160	2 821 200
FINLANDIA	1,50909	9 809 085	1 509 090	11 318 175
SVEZIA	2,93911	19 104 215	2 939 110	22 043 325
REGNO UNITO	14,67862	95 411 030	14 678 620	110 089 650
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO	100,00	650 000 000	100 000 000	750 000 000

* A norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha richiesto formalmente che la Commissione rimborsi nel 2023 la sua quota residua della riserva del 10° e dell'11° FES attraverso un calcolo su base netta del contributo residuo del Regno Unito al FES per il 2023 (2a e 3a frazione, pari complessivamente a 154,12 milioni di EUR). Tale calcolo su base netta sarà rispecchiato nelle rispettive istruzioni di pagamento.
